



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Direzione generale

OGGETTO: Revoca ex art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 dell'avviso pubblico di mobilità esterna, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo, qualifica unica dirigenziale CCNL Funzioni locali Area Dirigenza a tempo pieno e indeterminato approvato con determinazione del Direttore generale n. 340 del 17 maggio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 28 aprile 2022 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale (d'ora in poi: Ptfp) del Consiglio regionale della Calabria per il triennio 2022-2024 confluito, successivamente, nell'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.24 del 28 aprile 2022;

CHE il predetto ptfp statuisce, tra l'altro, di procedere alla copertura di n. 1 posto di «Dirigente amministrativo» - qualifica unica dirigenziale CCNL funzioni locali -area Dirigenza a tempo pieno e indeterminato, attraverso una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001;

DATO ATTO:

- che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta del 12 maggio 2022, nel demandare al Direttore generale il compito di avviare una procedura di mobilità per il reclutamento di un dirigente amministrativo da destinare al Settore Risorse umane, ha richiesto all'Amministrazione di individuare un dirigente in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti e di un'esperienza professionale consolidata riscontrabile da un'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale pari ad almeno 15 anni;
- che con determinazione del Direttore generale n. 340 del 17 maggio 2022, che qui integralmente si richiama, è stato approvato l'avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo, qualifica unica dirigenziale, CCNL Funzioni locali Area Dirigenza a tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore Risorse Umane;

CONSIDERATO

che il Sindacato autonomo FEDIRETS - Federazione dirigenti e direttivi - Enti territoriali e Sanità, con nota acquisita agli atti in data 15 giugno 2022, prot. n. 14882, ha contestato il requisito dell'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale pari ad almeno 15 anni, formulando espressa istanza di annullamento in autotutela o, in alternativa, di rettifica in autotutela del citato avviso, con riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione;

che il Presidente del Consiglio regionale e il Segretario/Direttore generale, con nota prot. n. 15270 del 20 giugno 2022, hanno richiesto ai consulenti esperti, nominati ex legge regionale 13/1996, un parere in merito al requisito in oggetto;

che il parere esitato dai consulenti esperti dell'Ente, acquisito agli atti in data 24 giugno 2022, prot. n. 15625, nel rimarcare il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce in capo all'amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire, ha evidenziato, altresì, che il requisito dei 15 anni per accedere alla predetta procedura di mobilità sembra non conforme al *favor participationis* al quale deve necessariamente essere improntata la prova selettiva e non risponde al requisito della ragionevolezza e proporzionalità esponendo, pertanto, l'Amministrazione ad eventuali contenziosi;

TENUTO CONTO

che con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane n.376 del 10 giugno 2022 si è dato atto che un dirigente di ruolo del Consiglio regionale ha presentato domanda di dimissioni volontarie per pensione anticipata, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021 con decorrenza dal 1° settembre 2022;

ATTESO

che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta del 13 luglio 2022, a seguito del citato parere reso dai consulenti esperti, ha demandato al Direttore generale il compito di revocare la predetta procedura di mobilità, diretta alla copertura di n. 1 posto di «Dirigente amministrativo» da destinare al Settore Risorse Umane, anche alla luce del fatto che un dirigente di ruolo dell'Amministrazione ha richiesto il pensionamento anticipato e che, pertanto, occorre rivalutare le esigenze organizzative e i fabbisogni di personale dirigenziale dell'Ente;

VISTO l'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, che statuisce che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”;

PRESO ATTO che l'art.10 del citato avviso dispone che l'Amministrazione *in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere, modificare o revocare la presente procedura senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa*;

RILEVATO che non si è ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice e all'espletamento dei colloqui previsti dall'art.5 del citato avviso e, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate, tutelate e meritevoli di conservazione;

DATO ATTO che l'interesse pubblico sotteso alla revoca della procedura in oggetto, preso atto del parere dei consulenti esperti nominati ex legge regionale 13/1996 e della richiesta di pensionamento anticipato da parte di un Dirigente di ruolo dell'Amministrazione è prevalente rispetto all'aspettativa dei potenziali partecipanti alla procedura in itinere;

ATTESO che la revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art.21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n.241 sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

CONSIDERATO il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Abruzzo Pescara sentenza n.15 febbraio 2016 n.51);

RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, ed effettuata la dovuta comparazione

con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al mantenimento di eventuali posizioni consolidate;

ATTESO CHE, a fronte di quanto sopra rappresentato e, in particolare, del fatto che per la procedura *de qua* è stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo avviso e non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti rispetto al preminente interesse del Consiglio regionale della Calabria, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, di rivalutare le esigenze organizzative e i fabbisogni di personale dirigenziale dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la giurisprudenza amministrativa per la quale la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori; fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1°agosto 2011, n. 4554, TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016, TAR Lombardia, sede di Milano, n.985 del 2 maggio 2019, Consiglio Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n.230/2020);

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca, ex art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 dell'avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo, qualifica unica dirigenziale CCNL Funzioni locali Area Dirigenza a tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore Risorse Umane;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8;
la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata approvata la nuova struttura dell'Ente modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020;
il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;
la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;
la deliberazione del Consiglio regionale n.11 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024;
la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2021 n.17 con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario/Direttore generale alla scrivente Avv. Maria Stefania Lauria;
la legge regionale 6 aprile 2011 n.11 recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti", e in particolare gli articoli 5 e 9;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta ex art. 4 legge regionale n. 19/2001

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. revocare, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 241/1990, la determinazione del Direttore generale n. 340 del 17 maggio 2022, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell'articolo 30 d.lgs. n.165/2001, per la copertura di n. 1 posto di «Dirigente amministrativo» a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Settore Risorse Umane;
2. pubblicare il presente provvedimento di revoca sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria;

3. dare atto della conseguente cessazione di ogni riflesso di natura finanziaria della predetta determinazione n. 340 del 17 maggio 2022 sul bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria;
4. dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 54, comma 8, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria al fine di consentire la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
5. trasmettere copia del presente provvedimento:
 - al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
 - al Settore Bilancio e Ragioneria;
 - al Settore Risorse Umane;
 - all'Ufficio di gabinetto;
 - al Settore Informatico e Flussi Informativi.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 5 della l.r. n. 19/2001, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Direttore generale
Avv. Maria Stefania Lauria